

Roma, 8 ottobre 2021

Circolare n. 259/2021

Oggetto: Codice della Strada – Documento unico di circolazione e di proprietà – DD MIMS n.196 del 27.9.2021 – Circolare MIMS-ACI n.30256 dell'1.10.2021.

Dal corrente mese di ottobre il libretto di circolazione e il certificato di proprietà sono sostituiti dal *Documento unico per la circolazione* che, come è noto, è stato introdotto col Decreto Legislativo n.98/2017.

L'importante semplificazione ha ritardato ad essere operativa sia per la complessità delle necessarie modifiche dei procedimenti digitali, sia in ultimo per l'emergenza sanitaria.

Ora con il decreto in oggetto sono state definite le disposizioni finali per la nuova procedura di gestione amministrativa dei veicoli, mentre con la circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e dell'ACI sono state fornite le istruzioni operative agli uffici.

La circolare chiarisce che saranno forniti ulteriori aggiornamenti per la procedura riguardante i veicoli adibiti al trasporto di merci.

Le informazioni sulla materia sono illustrate sul sito del Portale dell'Automobilista, nonché sullo Sportello Telematico dell'Automobilista consultabili ai rispettivi indirizzi:

<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home>
<https://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/sportello-telematico-dellautomobilista-sta.html>.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 182/2021
Allegati due
D-Gr/gr*

Attuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, delle disposizioni in materia di rilascio del documento unico di circolazione e di proprietà



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, recante la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del regio decreto – legge 15 marzo 1927, n. 436;

Visto il libro VI, titolo I, capo III, sez. I del codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1927, n. 436;

VISTA la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2000, n. 105 recante norme per la semplificazione del procedimento per il rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell'originale;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante: “Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, ed in particolare l'articolo 1, comma 4-bis, come modificato dal decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2021, n. 75, a norma del quale è demandata ad appositi decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) l'individuazione delle fasi di graduale messa in esercizio, non oltre il 30 settembre 2021, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico e delle cadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli sportelli telematici dell'automobilista;

Visto il decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione 5 agosto 2011, recante disposizioni attuative dell'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di duplicato della carta di circolazione;

VISTI i decreti del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale n. 3 dell'11 febbraio 2020, così come modificato con successivo decreto n. 12 del 25



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

marzo 2020, n. 146 del 21 aprile 2020, n. 191 dell'8 luglio 2020 e n. 234 del 10 dicembre 2020, con i quali sono state individuate, rispettivamente, la prima, la seconda, la terza e la quarta fase di attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 98 del 2017;

PRESO ATTO che le predette quattro fasi hanno già consentito di attuare compiutamente la riforma recata dal decreto legislativo n. 98 del 2017 in relazione alle operazioni e alle tipologie di veicoli che rappresentano di gran lunga quelle che registrano il maggior impatto per il settore dell'automotive e, attraverso la graduale sperimentazione, hanno altresì consentito di verificare la stabilità dei sistemi e di consolidare l'apprendimento dei nuovi processi da parte degli operatori del settore stesso;

PRESO ATTO altresì che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risultano ancora in corso di perfezionamento le procedure telematiche che consentono di gestire, in cooperazione applicativa tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e l'Automobile Club d'Italia, le operazioni di motorizzazione e di Pubblico Registro Automobilistico relative ai veicoli adibiti al trasporto di merci e di persone, ad uso degli studi di consulenza automobilistica, nonché quelle relative a singole tipologie di veicoli caratterizzate da usi e destinazioni particolari;

CONSIDERATO che le procedure ancora in corso di perfezionamento si riferiscono, per tipologia di veicoli e per numero di pratiche da gestire, ad operazioni residuali ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 98 del 2017 e che, peraltro, dette procedure richiedono strumenti di monitoraggio e controllo più approfonditi rispetto a quelli necessari per le restanti - ampiamente maggioritarie - procedure;

RITENUTO che il richiamato termine del 30 settembre 2021 ha carattere perentorio e, in quanto tale, non è suscettibile di proroga in via meramente amministrativa e che non si ravvedono gli estremi per ricorrere ad ulteriori proroghe di legge stanti le circostanze sopra rappresentate;

RITENUTO pertanto di dover assicurare che, a far data dal 1° ottobre 2021, per tutte le operazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 98 del 2017, ancorché, per alcune tipologie residuali, gestite in via transitoria con applicativi diversi, venga comunque emesso il documento unico di circolazione e di proprietà;

RTENUTA altresì la necessità che, per dette procedure gestite con applicativi diversi, si proceda all'emissione di una carta di circolazione propedeutica al rilascio del DU, recante la dicitura "non valida per la circolazione" e ad uso interno degli STA pubblici e privati, al fine di consentire la verifica della regolarità delle operazioni espletate;

Sentito l'Automobile Club d'Italia;

Sentite l'Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) e la Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici (CONFARCA), quali organizzazioni maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

DISPONE

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- c.d.s., il nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- DU, il documento unico di circolazione e di proprietà di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;
- STA, lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
- DGMOT, la Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- CED, il Centro elaborazione dati della Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- DGT, le Direzioni Generali Territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- UMC, gli Uffici Motorizzazione Civile e le relative Sezioni coordinate;
- ACI, l'Automobile Club d'Italia;
- PRA, il Pubblico Registro Automobilistico;
- CDPD, il certificato di proprietà nativo digitale;
- Studi di consulenza, imprese e delegazioni ACI di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. In attuazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 istitutivo del documento unico di circolazione e di proprietà, le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni, individuate all'articolo 3, che hanno ad oggetto veicoli assoggettati, a norma della legislazione vigente, al regime di iscrizione al PRA.

Art. 3 (Applicazione a regime delle disposizioni recate dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Per le operazioni di motorizzazione e di PRA, richieste a decorrere dal 1° ottobre 2021 e ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le procedure telematiche rilasciate dal CED in cooperazione applicativa con ACI danno luogo, in via obbligatoria,



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

all'emissione del DU. Nelle medesime ipotesi, a decorrere dalla predetta data non sono più emessi la carta di circolazione o il relativo tagliando di aggiornamento e il CDPD.

3. Per tutte le operazioni, ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, non ancora gestite con le nuove procedure telematiche alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede, a decorrere dal 1° ottobre 2021, all'emissione, nei casi previsti, di una carta di circolazione propedeutica, recante la dicitura "non valida per la circolazione", ed alla stampa del DU mediante l'utilizzo, in via obbligatoria, degli appositi applicativi predisposti dal CED in cooperazione applicativa con ACI. La stampa del DU viene consentita a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla emissione della carta di circolazione propedeutica.

4. Quanto previsto al comma 3 si applica sia nel caso di veicoli già dotati di DU sia nel caso di veicoli non ancora dotati di DU; non si dà luogo all'emissione del CDPD o di altra certificazione attestante la proprietà e lo stato giuridico del veicolo. La carta di circolazione propedeutica è ad uso interno degli STA pubblici e privati ed è stampata su foglio bianco formato A4.

5. È fatto salvo quanto già previsto dai decreti n. 3 dell'11 febbraio 2020, così come modificato con successivo decreto n. 12 del 25 marzo 2020, n. 146 del 21 aprile 2020, n. 191 dell'8 luglio 2020 e n. 234 del 10 dicembre 2020 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.

Art. 4

(Monitoraggio e istruzioni operative)

1. La DGMOT, quale Centro Unico di Servizio competente per materia ai sensi dell'articolo 93, comma 12, c.d.s., vigila sulla corretta applicazione del presente decreto e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della riforma introdotta nell'ordinamento dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. A tal fine, nelle more dell'impianto di strumenti analitici di monitoraggio integrato dell'intero processo, effettua una costante vigilanza sulla funzionalità di tutte le procedure telematiche predisposte dal CED in cooperazione applicativa con ACI, anche avvalendosi delle segnalazioni delle DGT, dell'ACI e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale del settore della consulenza automobilistica, ed opera i necessari correttivi, in cooperazione applicativa con l'ACI, al fine di assicurare la massima semplificazione delle procedure stesse in accordo con le finalità perseguite dal medesimo decreto legislativo n. 98 del 2017.

2. Con apposite circolari congiunte della DGMOT e dell'Unità Progettuale per l'Attuazione del Documento Unico per gli Automobilisti dell'ACI sono diramate le istruzioni operative per la concreta applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Art. 5

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e sul sito istituzionale dell'Automobile Club d'Italia ed entra in vigore il 1° ottobre 2021.

Il Capo Dipartimento
(Cons. Mauro Bonaretti)

Firmato digitalmente da

Mauro Bonaretti

O = MiMS

C = IT

Data e ora della firma: 27/09/2021 15:16:10



Automobile Club d'Italia

Unità Progettuale per l'Attuazione del
Documento Unico per gli Automobilisti



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Ai Direttori Generali Territoriali
LORO SEDI

A tutti gli UMC
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione Civile
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36
AOSTA

Alla Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità
Via Leonardo da Vinci, 161
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lung'Adige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10
BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI

Agli Uffici Periferici di ACI-PRA
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 98 – Documento unico di circolazione e di proprietà (DU)
– Ultima fase di attuazione - Istruzioni operative.

A) Quadro aggiornato delle disposizioni al momento vigenti in materia di DU

1. **Decreto legislativo n. 98/2017**, il cui art. 1, comma 4-bis (introdotto dall'art. 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020), ha previsto che la riforma debba essere attuata



Automobile Club d'Italia

Unità Progettuale per l'Attuazione del
Documento Unico per gli Automobilisti



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESSE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

progressivamente, per fasi graduali individuate con decreto del MIMS sentito l'ACI e le Associazioni maggiormente rappresentative del settore della consulenza automobilistica. Il termine per il completamento delle fasi di attuazione, più volte prorogato, è stato da ultimo fissato al 30 settembre 2021 ad opera decreto-legge 1° aprile 2021, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 2021, n. 75.

2. **Decreto del Capo Dipartimento Trasporti n. 3 dell'11 febbraio 2020**, che ha individuato la prima fase di attuazione con riferimento alle operazioni "obbligatorie" di minivoltrura, di cessazione dalla circolazione per demolizione e di cessazione dalla circolazione per esportazione, nonché alle operazioni "facoltative" di immatricolazione, di nazionalizzazione di veicoli provenienti da altri Paesi UE, di reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà; le relative istruzioni operative sono contenute in:
 - **Circolare congiunta MIT/ACI prot. n. 8217 del 9.03.2020**
3. **Decreto del Capo Dipartimento Trasporti n. 12 del 25 marzo 2020**, che ha prorogato taluni termini riferiti alla prima fase di attuazione in considerazione dello stato di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da COVID-19; le relative istruzioni operative sono contenute in:
 - **Circolare congiunta MIT/ACI prot. n. 9752 del 26.03.2020**
4. **Decreto del Capo Dipartimento Trasporti n. 146 del 21 aprile 2020**, che ha individuato la seconda fase di attuazione della riforma con riferimento alle operazioni "obbligatorie" di rilascio del duplicato del DU per cancellazione di intestazioni temporanee (art. 94, comma 4-bis, c.d.s.) e del duplicato del DU in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell'originale, nonché all'emissione della stampa del DU; le relative istruzioni operative sono contenute in:
 - **Circolare congiunta MIT/ACI prot. n. 12068 del 30.04.2020;**
 - **File avvisi DGMOT prot. n. 12781 dell'8.05.2020**, in tema di DU non valido per la circolazione;
 - **Circolare congiunta MIT/ACI prot. n. 14794 del 27.05.2020**, contenente chiarimenti in tema di emissione del DU per i veicoli di interesse storico e collezionistico, di radiazione dei veicoli esportati entro il 31.12.2019, di entrata in vigore dell'utilizzo obbligatorio delle procedure relative alla nazionalizzazione di veicoli nuovi ed usati provenienti da altri Paesi UE, conservazione e distruzione delle documentazioni e delle targhe da parte degli Operatori professionali e di ricevute sostitutive del DU non valido per la circolazione
 - **Circolare DGMOT prot. n. 15678 dell'8.06.2020**, concernente le attività di pre-convalida e di controllo successivo dei fascicoli digitali da parte degli UMC
5. **Decreto del Capo Dipartimento Trasporti n. 191 dell'8 luglio 2020** che ha individuato la terza fase di attuazione della riforma con riferimento:
 - alla gestione delle istanze cumulative in presenza di atti di vendita cumulativi;
 - al rilascio del DU per i veicoli oggetto di leasing o adibisti a locazione senza conducente;
 - alla ristampa del DU per la rettifica d'ufficio di meri errori di digitazione;
 - all'aggiornamento del DU, da parte degli UMC, conseguente alla variazione di dati.
6. **Decreto del Capo Dipartimento Trasporti n. 234 del 10.12.2020** che ha individuato la quarta fase di attuazione della riforma, per la gestione:
 - delle operazioni consecutive e delle istanze cumulative cd. di 2° tipo;



Automobile Club d'Italia

Unità Progettuale per l'Attuazione del
Documento Unico per gli Automobilisti



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

- dell'annotazione del patto di riservato dominio sul DU emesso a seguito di immatricolazione, di trasferimento di proprietà o di nazionalizzazione di veicoli nuovi o usati provenienti da altri Paesi UE;
- del rilascio del DU in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento della carta di circolazione o del certificato di proprietà cartaceo;
- delle operazioni di nazionalizzazione e di minivoltura di veicoli nuovi e usati provenienti da Stati extraUE, anche quando debba essere annotato un contratto di leasing, di locazione senza conducente o di vendita con patto di riservato dominio o un usufrutto;
- delle operazioni di immatricolazione di veicoli nuovi, di nazionalizzazione di veicoli nuovi e usati provenienti da altri Paesi UE e di trasferimento della proprietà con contestuale iscrizione di usufrutto;
- dei trasferimenti della proprietà di veicoli con contestuale annotazione di un contratto di leasing;
- della nazionalizzazione di veicoli già immatricolati in Italia, cessati dalla circolazione per esportazione e non reimmatricolati all'estero, anche in caso di contestuale annotazione dei contratti di leasing, di vendita con patto di riservato dominio e di usufrutto;
- dell'immatricolazione di veicoli usati già immatricolati ai sensi dell'articolo 138 c.d.s.;
- delle operazioni di ristampa del DU, ad uso degli Studi di consulenza, a seguito di rettifica di errori di digitazione concernenti la residenza delle persone fisiche o la sede delle persone giuridiche (tranne la provincia) e la ragione sociale delle società;
- del rilascio del duplicato del DU a seguito di emissione del certificato di approvazione ai sensi dell'articolo 76 c.d.s..

4. Decreto Del Capo Dipartimento per la Mobilità Sostenibile n. 196 del 27.09.2021, il quale ha definito la fase conclusiva dell'attuazione della riforma stabilendo le modalità di rilascio del DU, dal 1° ottobre 2021, mediante l'utilizzo obbligatorio delle nuove procedure anche per la gestione di operazioni inerenti i veicoli ancora muniti di carta di circolazione e per la gestione delle residuali operazioni per le quali sono ancora in corso di perfezionamento le relative implementazioni telematiche.

Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data non si dà più luogo alla emissione del CDPD, o di altra certificazione attestante la proprietà e lo stato giuridico del veicolo, né al rilascio di carte di circolazione che non abbiano valore di documento unico.

B) Fase conclusiva di attuazione della riforma

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative inerenti alla fase conclusiva dell'attuazione graduale della riforma, alla luce di quanto disposto con il richiamato Decreto del Capo Dipartimento per la Mobilità Sostenibile n. 196 del 27.09.2021.

A decorrere dal 1° ottobre 2021 non sono più rilasciati la carta di circolazione (o il relativo tagliando di aggiornamento) e il CDPD e viene rilasciato esclusivamente il Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU).

Dalla citata data, devono essere utilizzati in via obbligatoria i codici pratica C18814 e C18815 per la stampa del DU a seguito di:

- utilizzo autorizzato delle cd. procedure di emergenza in caso di comprovati impedimenti tecnici all'utilizzo delle nuove procedure telematiche;
- gestione, in via transitoria e con procedure tradizionali, di operazioni residuali ancora in corso di perfezionamento alla data del 1° ottobre 2021.



Automobile Club d'Italia

Unità Progettuale per l'Attuazione del
Documento Unico per gli Automobilisti



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Al riguardo, si fa presente che dette procedure consentono il rilascio del DU anche per i veicoli che, alla data del 30 settembre 2021, risultino immatricolati o reimmatricolati ma non ancora iscritti al PRA, ovvero per i quali si sia provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione per trasferimento della proprietà e quest'ultimo non sia stato ancora trascritto al PRA, oppure sia stato trascritto al PRA ma non sia stato ancora effettuato l'aggiornamento della carta di circolazione).

Nei casi in cui le procedure tradizionali davano luogo al rilascio di una carta di circolazione (es: a seguito di immatricolazione), dal 1° ottobre 2021 l'utilizzo delle stesse, anche in via di emergenza, determina l'emissione di una carta di circolazione recante la dicitura "non valida per la circolazione" e riprodotto su foglio bianco formato A4, propedeutica alla stampa del DU e ad uso interno degli STA pubblici e privati.

In questi casi, la stampa del DU viene consentita a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla presentazione, con le procedure tradizionali, delle pratiche di "riferimento" (o di una singola pratica qualora vada aggiornato solo un Archivio).

La procedura descritta si applica sia nel caso di veicoli già dotati di DU sia nel caso di veicoli non ancora dotati di DU e l'utilizzo, alternativo, dei codici pratica C18814 e C18815 dipende dalla presenza o meno dei documenti di proprietà.

Si evidenzia infine che, a norma dell'art. 6, comma 1, del d.lvo n. 98/2017, la carta di circolazione e il CDP/CDPD/FC, emessi entro il 30 settembre 2021, mantengono la loro validità fino a quando non si debbano effettuare nuove operazioni che comportano il rilascio di un DU (es. trasferimento di proprietà).

Nel caso di veicoli immatricolati entro il 30 settembre 2021, muniti della sola carta di circolazione in quanto non ancora iscritti al PRA, la carta di circolazione stessa manterrà la propria validità senza limiti temporali fino a quando non verrà sostituita dal DU emesso mediante il codice pratica C18814. Al riguardo, si fa presente che l'emissione del DU mediante il codice pratica C18814 costituisce la condizione necessaria per poter espletare ulteriori successive operazioni riferite al medesimo veicolo.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo di iscrivere il veicolo al PRA entro 60 giorni dal rilascio della carta di circolazione.

C) Istruzioni operative

Tutte le istruzioni operative di dettaglio sono illustrate nelle "SCHEDE TEMATICHE" pubblicate, ad uso degli Operatori professionali, sul "Portale del Trasporto", sul "Portale dell'Automobilista" e sul sito tematico STA "Informativa e lettere circolari" accessibile tramite il dominio ACI.

Con appositi banner, verrà segnalata la pubblicazione delle SCHEDE via via aggiornate alla luce della presente circolare.



Automobile Club d'Italia

Unità Progettuale per l'Attuazione del
Documento Unico per gli Automobilisti



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

D) Mancato invio dei fascicoli digitali

Si rammenta che, dal 28 giugno 2021, è attiva la procedura centralizzata di ricusazione automatica delle pratiche i cui fascicoli digitali non siano stati inoltrati entro le ore 16:00 del giorno lavorativo successivo a quello di presentazione delle pratiche stesse (v. File Avviso n. 19 del 14.06.2021).

Poiché la ricusazione determina l'obbligo, in capo all'Operatore professionale, della restituzione del DU irregolarmente emesso, unitamente alle eventuali targhe, la procedura centralizzata restituisce automaticamente una comunicazione mail all'UMC competente affinché proceda, in caso di inadempienza dell'Operatore professionale, al recupero dei predetti documenti per il tramite degli organi di polizia e alla sospensione dei collegamenti a norma dell'art. 6 del DPR n. 358/2000.

Si richiama quindi, ancora una volta, l'attenzione di tutti gli Operatori professionali sulla necessità di una scrupolosa osservanza dell'obbligo di trasmissione dei fascicoli entro il termine prescritto, il cui inadempimento costituisce una grave irregolarità e in quanto tale sanzionabile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 264/1991, anche con la revoca della autorizzazione provinciale all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica.

E) Prossime comunicazioni

Si evidenzia all'attenzione di tutti gli Operatori che nei prossimi giorni, con apposite comunicazioni (banner, File Avviso e Avvertenze), si avvicenderanno una serie di ulteriori aggiornamenti in tema di utilizzo delle nuove procedure per la gestione delle operazioni aventi ad oggetto veicoli adibiti al trasporto di merci e di persone (da utilizzare in via facoltativa a decorrere dall'11 ottobre e in via obbligatoria a decorrere dal 15 novembre 2021), nonché in tema di migrazione sulla piattaforma PagoPA.

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale del MIT www.mit.gov.it e sul sito istituzionale dell'ACI www.aci.it.

Il Direttore
dell'Unità Progettuale per l'Attuazione del
Documento Unico per gli Automobilisti

(dott. Giorgio Brandi)

GIORGIO BRANDI

Firmato il 30/09/2021

Il Direttore
della Direzione generale per la Motorizzazione ed i
servizi ai cittadini e alle imprese in materia di
trasporti e navigazione

(ing. Pasquale D'Anzi)



Digitally signed by D'ANZI
PASQUALE
C = IT
O = MINISTERO INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI-DIP. TRASPORTI